

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Marina Caparelli, Presidente

Dott.ssa Anna Fasan, Consigliere

Dott. Giuliano Berardi, Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65 del ruolo 2024 avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 14/2024 pubblicata in data 7 marzo 2024, promosso con ricorso depositato in data 20 marzo 2024; causa vertente

TRA

con sede in _____ in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. _____
ed elettivamente domiciliata
in Trieste presso lo studio di quest'ultimo per mandato alle liti esteso su foglio
separato allegato in forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

RECLAMANTE

E

_____, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli
_____ per mandati alle liti estesi su foglio separato allegato in

forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

Liquidazione Giudiziale in persona del Curatore Dott. Alessandro
Paolini, rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata
in Trieste presso lo studio dell'Avv. per mandato alle liti esteso su
foglio separato allegato in forma telematica ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.

RECLAMATI

* * *

Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Carlo Sciavico, in quale ha concluso "per il rigetto del reclamo, condividendo le
motivazioni enunciate in sentenza."

* * *

Causa trattenuta in decisione all'udienza camerale di data 22 maggio 2024 sulle
seguenti

CONCLUSIONI

Per la reclamante: "Nel merito: accogliersi il reclamo e per l'effetto revocare la
liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale di Udine con
sentenza del 22 febbraio 2024 (depositata in data 7 marzo 2024). In ogni caso, con
vittoria di spese e compensi professionali per il primo e secondo grado di giudizio."

Per "Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, rigettare il
reclamo e per l'effetto confermare l'apertura della liquidazione giudiziale di
dichiarata dal Tribunale di Udine con sentenza n. 14, depositata in
data 7 marzo 2024. Con vittoria di spese e compensi professionali per il primo e
secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge."

Per : “Voglia l’Ill.ma Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa, rigettare il reclamo interposto, confermando per l’effetto la sentenza impugnata. In ogni caso: con sentenza provvisoriamente esecutiva; con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi presentati in data 24 novembre 2023 . e avevano chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di affermando di essere creditrici di quest’ultima sulla scorta di due decreti ingiuntivi non opposti, emessi a fronte di forniture di generi alimentari, del luglio 2023 per complessivi euro 1.418.497,09, oltre interessi e spese a favore della prima e dell’agosto 2023 per complessivi euro 461.195,59 oltre interessi e spese a favore della seconda, rilevando che avevano esperito una procedura esecutiva rivelatosi infruttuosa e che la debitrice non era più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.

Dopo un primo differimento, all’udienza del 1 febbraio 2024 la debitrice aveva evidenziato di aver depositato, in data 31 gennaio 2024, un’istanza nomina dell’esperto indipendente nel contesto di una composizione negoziata della crisi, chiedendo ulteriore differimento e, in subordine, la sospensione della procedura, stante la pendenza della composizione negoziata e del ricorso per la conferma delle misure protettive, mentre le creditrici si erano opposte, rilevando la tardività dell’istanza ex art. 17 C.C.I.I.; successivamente, dopo la concessione di un termine per memorie, a seguito dell’udienza di data 22 febbraio 2024 era stata pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Con tale decisione, premessa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per

l'apertura della procedura concorsuale, era stato evidenziato, sulla base del disposto dell'art. 25-quinquies C.C.I.I., che la pendenza della procedura ad iniziativa delle creditrici rappresentava un impedimento alla possibilità di presentare l'istanza ex art. 17 C.C.I.I.; che infatti la predetta norma, nello stabilire che tale istanza non poteva essere presentata "in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74", non conteneva alcuna distinzione tra i ricorsi avviati ad iniziativa del debitore o di altri soggetti; che l'accesso alla composizione negoziata della crisi doveva ritenersi comunque precluso in presenza di una situazione di conclamata insolvenza; che ai sensi dell'art. 40, comma 10, C.C.I.I., nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, a quest'ultimo era concesso unicamente di presentare, entro la prima udienza, domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, mentre non era prevista la possibilità di richiedere l'accesso alla composizione negoziata.

Con ricorso depositato in data 20 marzo 2024 aveva interposto reclamo, concludendo nei termini indicati in epigrafe; la procedura e le società creditrici si erano costituite resistendo al reclamo; era inoltre intervenuto il Procuratore Generale in Sede, concludendo a sua volta per il rigetto; all'udienza camerale del 22 maggio 2024, sentite le parti, la causa era stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La reclamante ha chiesto la revoca della liquidazione giudiziale rilevando, con il primo motivo, che l'art. 25-quinquies C.C.I.I. riproduceva la norma dettata dal previgente art. 23, comma 2, del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, che valorizzava come

ostative le sole iniziative proposte dal debitore con “domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo”; che l’art. 17, comma 3, lett. d) prevedeva, tra le dichiarazioni da rilasciare a corredo dell’istanza, una chiara distinzione tra i “ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale”, dei quali dichiarare l’eventuale pendenza, e i “ricorsi ai sensi dell’articolo 40”, da attestare di non aver depositato; che l’art. 40, comma 10, C.C.I.I., prevedeva espressamente la possibilità di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche successivamente alla prima udienza preconcorsuale, laddove tale domanda di accesso fosse stata proposta all’esito della composizione negoziata, senza fissare al riguardo alcun limite cronologico-procedurale.

Con il secondo motivo la reclamante ha denunciato la violazione del divieto stabilito dall’art. 18, comma 4, C.C.I.I., essendo stata implicitamente ritenuta la possibilità di effettuare, nell’ambito del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, un vaglio di legittimità dell’accesso alla composizione negoziata, senza attendere la previa revoca delle misure protettive, all’esito e nel contesto dell’instaurato procedimento per la conferma delle medesime.

Con il terzo motivo la reclamante ha censurato l’attestazione della ritenuta incompatibilità tra la sussistenza dello stato di insolvenza e la possibilità di accesso alla composizione negoziata, evidenziando la sussistenza di numerosi indici normativi in senso opposto, desumibili dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, C.C.I.I., dall’assenza di un filtro di ammissibilità per l’accesso al percorso di composizione negoziata e da diverse indicazioni contenute nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 in ordine alla struttura della piattaforma informatica e alla relazione finale dell’esperto.

* * *

La liquidazione giudiziale e le creditrici reclamate si sono opposte alle istanze formulate dalla debitrice formulando osservazioni adesive alle argomentazioni espresse nella decisione impugnata, rilevando inoltre che nel caso di specie l'insolvenza era conclamata e incontestata; che il piano di risanamento proposto era inattendibile e che in proposito l'esperto non si era ancora pronunciato; che il dato testuale dell'art. 25-quinquies C.C.I.I., nel precludere l'accesso alla composizione negoziata nel caso in cui fosse già pendente il procedimento unitario di cui all'art. 40, non operava alcuna espressa distinzione riguardo al soggetto proponente; che l'art. 18, comma 4, C.C.I.I., nell'impedire la pronuncia della liquidazione giudiziale dal momento della pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto, riguardava il solo caso in cui l'istanza per l'apertura del concorso liquidatorio fosse sopravvenuta alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, e non quello in cui la stessa fosse stata depositata in precedenza; che anche l'ultimo capoverso del comma 10 dell'art. 40 – secondo cui “il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8” si riferiva all'ipotesi in cui la composizione negoziata era già stata aperta prima del procedimento unitario.

* * *

Ciò premesso, ritiene a questo punto questa Corte di Appello di dover ribadire l'orientamento recentemente espresso, in continuità con altra pronuncia del Tribunale di Bologna, con il proprio provvedimento n. 140/2024 del 21/03/2024 con il quale, decidendo in sede di reclamo avverso un decreto di inammissibilità emesso in tema di

omologazione della proposta di concordato semplificato, era stato evidenziato che “il tenore letterale della norma di cui all’art. 12, primo comma, C.C.I.I. appare neutro rispetto ad entrambe le opzioni ermeneutiche ed è coerente con la possibilità che alla composizione negoziata acceda l’impresa già insolvente, in quanto, come già acutamente osservato (cfr. Tribunale di Bologna 08/11/2022), il sostantivo “probabilità” si rivolge sia allo stato di crisi che allo stato di insolvenza mettendoli sullo stesso piano, mentre di portata decisiva appare la circostanza che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”; che “militano del resto a favore della tesi meno restrittiva: a) la scelta del legislatore di non prevedere alcun filtro di ammissibilità dell’accesso, tale da differenziare l’imprenditore in crisi da quello insolvente; b) la scelta del legislatore (ex art. 12, comma 3) di escludere l’applicabilità dell’art. 38 C.C.I.I., sterilizzando i poteri del Pubblico Ministero”; che non è inoltre condivisibile la tesi secondo cui la previsione di cui al primo comma dell’art. 21 si applicherebbe solo alle insolvenze sopravvenute, sia per il tenore letterale della disposizione, sia perché apparirebbe incongruo costruire una norma applicabile ai soli casi, di trascurabile evenienza, preso atto del brevissimo tempo delle misure , di una impresa in crisi diventi insolvente.”

Meritano di essere valutate nello stesso, accanto a tali considerazioni, anche le osservazioni sopra riportate in ordine alla continuità normativa - espressamente affermata (con la sola aggiunta della previsione di cui al secondo periodo) nella relazione illustrativa allo schema del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 che aveva introdotto, tra gli altri, l’art. 25-quinquies C.C.I.I. – tra tale disposizione e quella dettata dal previgente art. 23, comma 2, del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, che come già evidenziato valorizzava come ostantive le sole iniziative proposte dal debitore con “domanda di

omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.”

Continuità normativa espressamente affermata, alla cui stregua acquista dunque chiara rilevanza la distinzione rispetto al soggetto che propone il ricorso ai sensi dell'art. 40, nel senso di circoscrivere la preclusione alla possibilità di presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, limitandola al solo caso dei procedimenti instaurati, come previsto in precedenza, ad iniziativa del soggetto debitore.

Come inoltre già osservato, la possibilità della proposizione di un'istanza di nomina dell'esperto indipendente in un momento cronologicamente successivo rispetto alla pendenza di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale rinviene, poi, espresso riferimento normativo nella disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, lett. d) C.C.I.I., che espressamente consente la presentazione dell'istanza mediante piattaforma telematica anche in pendenza di questi ultimi.

Riferimento alla cui stregua non può non rilevare, in modo significativo, la stessa assenza, nell'ambito dell'art. 40, comma 10, ultimo capoverso, C.C.I.I., di limiti cronologico procedurali tra composizione negoziata e domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'art. 18, comma 4, C.C.I.I., consente - in una prospettiva di coordinamento tra i procedimenti ex artt. 17 e 40 C.C.I.I. volta a prevenire eventuali intenti dilatori del debitore - la rimozione del divieto di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale già successivamente all'emanazione del provvedimento di revoca delle misure protettive, senza dover necessariamente attendere i tempi della conclusione della composizione negoziata.

La stessa norma non consente, invece, di dichiarare aperta la procedura di liquidazione

giudiziale anteriormente alla revoca delle misure protettive, dichiarate efficaci ex lege “dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1.”

Va per l’effetto rilevata la sussistenza dell’anzidetta violazione di legge, avendo l’impugnata decisione pronunciato l’apertura della liquidazione senza preventivamente attendere la revoca – da disporsi in via principale e con effetto costitutivo nell’ambito del distinto procedimento ex artt. 17 e segg. C.C.I.I. - delle misure protettive, così incorrendo nella violazione del divieto previsto dall’art. 18, comma 4, C.C.I.I.

Sussistono, per l’effetto, i presupposti per la dichiarazione di revoca della liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 53 C.C.I.I.

Nel mentre, non appaiono riscontrabili i presupposti per disporre la sospensione delle operazioni di formazione dello stato passivo e della liquidazione dell’attivo sino alla definizione del giudizio di reclamo, non essendo controverso che l’azienda della società assoggettata a liquidazione giudiziale fosse stata medio tempore posta in sicurezza mediante concessione in affitto del compendio al medesimo soggetto economico di riferimento dell’affittuario che la reclamante aveva a suo tempo presentato a seguito dell’istanza di composizione negoziata.

Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali, deve nondimeno essere rilevata la sussistenza, in ragione della notoria sussistenza di contrapposti orientamenti di merito e dell’assenza di orientamenti di legittimità in ordine alle questioni rilevanti ai fini della decisione, dei presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
nei confronti di Liquidazione Giudiziale , nonché

di _____ e _____, avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 14/2024 di apertura della liquidazione giudiziale, pubblicata in data 7 marzo 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

Revoca la liquidazione giudiziale di _____ dichiara con l'impugnata sentenza;

Visto l'art. 53, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dispone che la debitrice provveda, sotto la vigilanza del Curatore, a riferire entro il giorno dieci di ogni mese e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza in ordine alle operazioni attive e passive poste in essere nell'ambito della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché a depositare, con la medesima periodicità, una relazione illustrativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa medesima;

Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22 maggio 2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott. Giuliano Berardi

Dott.ssa Marina Caparelli